



TRIBUNALE DI BARI
Sezione I[^] Civile

Il Presidente

visto il ruolo della propria **udienza monocratica** come G.I. del **25/9/2023**;

visto l'art. 1 co 17 lett. m) della legge n. 260/2021 che ha delegato il Governo a prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice possa, o debba in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal Pubblico Ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

rilevato che tale udienza, ormai comunemente chiamata "cartolare", introdotta per la prima volta nel marzo 2020 per far fronte all'emergenza pandemica, e quindi per un periodo di tempo limitato, è stata dapprima via via prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2022, ed è stata definitivamente stabilizzata dal nuovo art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D. Leg.vo n. 149/2022, applicabile anche ai giudizi pendenti ex art. 35 co 2° del D. Leg.vo n. 149/2022 rubricato "*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*", che innanzitutto, al primo comma, prevede che l'udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

visto l'art. 23 co 6° del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176, che consente al giudice nelle udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto di sostituire la comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte di cui all'art. 221 co 4° del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020 n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione depositata almeno 15 giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso nei giudizi di separazione e divorzio e di non volersi conciliare;

rilevato che la norma suddetta può applicarsi analogicamente (per l'*eadem ratio*) anche alle cause di separazione e divorzio giudiziali che le parti intendano consensualizzare o abbiano consensualizzato nelle more;

DISPONE

che le cause fissate nella propria **udienza monocratica del 25/9/2023** si terranno "in assenza", quindi con udienza solo virtuale o "cartolare", e salva sempre la facoltà delle parti di chiederne il rinvio, secondo quanto di seguito specificato:

- la comparizione delle parti a mezzo dei difensori è figurata e avviene con il deposito in telematico di note scritte, per cui è esclusa la comparizione personale e la trattazione orale;
- le note scritte, **sinteticamente redatte**, devono contenere l'indicazione: a) della data dell'udienza; b) del numero del procedimento; c) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; d) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; e) delle istanze e conclusioni di ciascuna parte; f) in caso di consensualizzazione nei giudizi di separazione e divorzio, la dichiarazione di cui all'art. 23 co 6° del D.L. n. 137/2020 innanzi citato;
- le modalità attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono le seguenti: congiunta nell'ipotesi in cui le parti si accordino per depositare un'unica nota di comparizione scritta contenente le istanze e conclusioni di ciascuna di esse ovvero quando il procedimento di separazione o divorzio sia stato consensualizzato; disgiunta nell'ipotesi in cui le parti non si accordino e decidano di depositare ciascuna la propria nota di comparizione scritta;
- alle parti è assegnato il termine perentorio per il deposito delle note, sia disgiunte che congiunte, **sino alle 12:00 di venerdì 22/9/2023;**
- entro il medesimo termine, ovvero entro le ore 12:00 di venerdì 22/9/2023 ciascuna delle parti costituite ha la facoltà di presentare istanza di trattazione in presenza e, in tal caso, l'udienza si terrà in tale forma senza necessità che il giudice adotti provvedimenti in merito;
- ove nessuna delle parti depositi le note nel termine concesso, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte e fissata una nuova udienza cartolare; ove nessuna delle parti depositi le note nel nuovo termine o compaia all'udienza, la causa verrà cancellata dal ruolo e sarà dichiarata l'estinzione del processo;

DISPONE

che all'esito del deposito, e a decorrere dal giorno dell'udienza figurata, il giudice emetterà i provvedimenti del caso.

SPECIFICA

che verranno trattate in assenza le seguenti cause:

1. 188/2022;
2. 12182/2022;
3. 13360/2022;
4. 13774/2022;

5. 1375/2023;
6. 1898/2023;
7. 2197/2023;
8. 2205/2023;
9. 2298/2023;

trattandosi di cause contumaciali e non da trattare in prima udienza dopo quella presidenziale, eventualmente per la precisazione delle conclusioni, ovvero ancora per la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c., ovvero ancora per dare prova della rituale notifica dell'ordinanza presidenziale o per la sua rinotifica;

1. 7064/2022;

trattandosi di causa da trattare per la consensualizzazione della lite, eventualmente da perfezionare o già perfezionate nelle forme di cui all'art. 23 co 6° D.L. n. 137/2020 o, in difetto, per le determinazioni delle parti;

1. 6528/2022;
2. 6630/2022;
3. 6637/2022;
4. 6648/2022;
5. 6885/2022;
6. 13213/2022;

per l'eventuale richiesta dei mezzi di prova;

7. 7945/2018;
8. 3380/2019;
9. 7406/2019;
10. 1417/2020;
11. 8782/2021;
12. 12733/2021;
13. 13023/2021;
14. 4497/2022;
15. 7062/2022;

fissate per la precisazione delle conclusioni.

Verranno invece celebrate **in presenza** le seguenti cause:

1. 7800/2023, fissata per la comparizione delle parti in sede di A.T.P., alle ore 9,00 precise;
2. 13289/2020, fissata per la comparizione personale delle parti per il deposito della documentazione richiesta con l'ordinanza del 20/4/2023 e per le loro ulteriori determinazioni, alle ore 9,15 precise;
3. 8879/2023, fissata per la comparizione personale delle parti per la conferma, revoca o modifica dei provvedimenti emessi con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c., alle ore 9,30 precise;
4. 9532/2023, fissata per la comparizione personale delle parti per la conferma, revoca o modifica dei provvedimenti emessi con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c., alle ore 9,45 precise;
5. 3067/2021, fissata per la comparizione personale delle parti per tentare il bonario componimento della lite ovvero, in difetto, per il prosieguo della prova (audizione



dell'ultimo teste di parte attrice e dei tre di parte convenuta), alle ore 10,00 precise.

MANDA

alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente decreto alle parti costituite, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione, di inserirlo in ciascun fascicolo processuale e di pubblicarne una copia sul sito Internet del Tribunale di Bari.

Bari, 31/8/2023

Il Presidente
Saverio U. de Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 01.09.2023

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Laura Pierro)